

AVVOCATO STEFANO COMELLINI - DOTT.SSA GIULIA ZALI¹



Con la recente sentenza n. 7900 depositata lo scorso 4 marzo, la III^a Sezione penale della Cassazione ha definito una complessa vicenda processuale relativa ad un infortunio occorso ad un lavoratore che, nel corso di opere di ristrutturazione edile, era rimasto folgorato dal contatto con una prolunga non a norma perché di presa e collegata direttamente alla rete elettrica a bassa tensione dell'immobile.

Già definitivamente condannati in precedenti fasi del giudizio P.F. (quale committente), G.G. (quale direttore dell'impresa incaricata della manutenzione dell'impianto elettrico del cantiere) e C.G. (quale datore di lavoro della vittima) per il concorso nell'omicidio colposo aggravato dalla violazione di disposizioni antinfortunistiche, era rimasta soggetta alla valutazione della Suprema Corte la sola posizione di L.I. a cui era stata contestata la posizione di "committente" e per la quale i giudici di appello avevano escluso la ravvisabilità di una posizione di garanzia², non desumibile dai documenti in atti dai quali emergeva solo una veste formale della imputata in relazione ad adempimenti di carattere amministrativo. Infatti, i giudici di

merito avevano escluso che L.I. si fosse ingerita nella individuazione delle imprese incaricate della realizzazione dei lavori o che si fosse intromessa nella esecuzione delle opere, evidenziando che dalla relazione degli ispettori del lavoro emergeva che era stato l'altro committente P.F. - come si è detto, già definitivamente condannato - a occuparsi di curare i contatti e gli accordi con il progettista e con le imprese affidatarie dei lavori, compresa l'impresa C. (incaricata dei lavori edili) e l'impresa G. (che doveva provvedere ai lavori elettrici).

Avverso la sentenza di proscioglimento di L.I. proponevano ricorso per Cassazione gli eredi del lavoratore deceduto, costituiti parti civili, denunciando il vizio della motivazione assolutoria nella parte relativa alla valutazione della posizione della stessa quale committente dei lavori nel corso dei quali si era verificato l'infortunio mortale per folgorazione elettrica.

In particolare, nel ricorso si evidenziava come in atti vi fossero invece documenti idonei a dimostrare tale veste di L.I., quali comunicazione di inizio lavori, progetto per la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque, fatture per lavori di sbancamento emesse nei confronti di L.I., fatture relative alle opere propedeutiche relative a tale vasca pure emesse nei confronti di L.I.

Si evidenziava anche che l'infortunio si era contestata nella abitazione dei coniugi P. e, appunto, L.I., presso la quale erano in corso i lavori per la realizzazione di una piscina dotata di locali tecnologici interrati, che contemplavano anche la realizzazione del relativo impianto elettrico (nonostante presso il Comune di riferimento fosse stato presentato solamente un progetto per la realizzazione di

¹ Studio Legale Comellini.

² Secondo la previsione dell'art. 40 c.p. per cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

una vasca per la raccolta delle acque); si aggiungeva che i documenti in atti dimostravano l'assunzione della veste di committente della L.I., in quanto attenevano alla comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori, all'incarico al progettista di redigere un progetto per la realizzazione di una vasca prefabbricata per la raccolta delle acque nel terreno antistante la sua abitazione, al pagamento per i relativi lavori di sbancamento, per la fornitura dei materiali necessari per la realizzazione di tale vasca. Da tali documenti, oltre che dalla veste di proprietaria e dal rapporto di coniugio con l'altro committente, emergeva l'assunzione da parte di L.I. del ruolo di committente, assieme al marito, risultando un'attività positiva e una ingerenza nei lavori, oltre a rapporti con le maestranze e con il professionista incaricato di una relazione tecnica. Oltre al fatto che i lavori si svolgevano innanzi alla abitazione dei coniugi P. - L.I., tanto che gli operai utilizzavano la presa elettrica esterna di un impianto non a norma di tale abitazione, alla quale era stata collegata la prolunga che aveva causato il decesso della vittima.

In particolare, la stessa L.I. avrebbe dovuto essere qualificata come committente in senso sostanziale, sulla base della distinzione concettuale tra committente "formale" e "sostanziale" formulata dalla giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione nell'accogliere, con la sentenza in commento, le argomentazioni delle parti civili, si è posta in linea con la nozione di "committente" delineata dalla recente giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la figura del committente è attualmente delineata dall'art. 89 comma 1 lett. b D.Lgs. n. 81/2008 ("Testo unico della Sicurezza") che lo definisce come "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione".

Si tratta di una figura che, per progressivi mutamenti normativi, è andata nel tempo progressivamente affinandosi sul concetto di

governo del rischio³. Il legislatore non aveva disciplinato la figura del committente, sia con il DPR n. 547/1955, sia con i successivi DPR nn. 302/1956 e 303/1956 e con il D.Lgs. n. 626/1994, tutti non più vigenti. Quest'ultimo provvedimento normativo, all'art. 7, infatti, prendeva in considerazione la sola figura del "datore di lavoro" quale riferimento soggettivo degli obblighi previsti dalla medesima disposizione, in relazione all'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici, nella propria azienda o nell'ambito del ciclo produttivo, regolando il rischio interferenziale fra le imprese ivi operanti.

L'estensione della disciplina al committente era stata inizialmente giustificata dalla giurisprudenza solo quando il medesimo travalicava il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell'organizzazione per la loro esecuzione⁴.

Successivamente, la corresponsabilità del committente, a fianco di quella del datore di lavoro e del direttore dei lavori, veniva riferita alla sussistenza di "fonti di pericolo" derivanti dalla diretta impartizione di direttive, dal diretto conferimento di progetti costituenti ragioni di rischio, "ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose"⁵, o per lo svolgimento di opere in un cantiere gestito dall'appaltante o su strutture o con strumentazioni che gli appartengono e che il medesimo abbia l'obbligo di mantenere in efficienza⁶.

Il mutamento della disciplina normativa si aveva con l'introduzione del pure abrogato D.Lgs. n. 494/1996 in cui la figura del committente era riferita al "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione" (art. 2, comma 1 lett. b, prima parte, richiamando anche l'art. 3 D.Lgs. n. 626/1994) con una determinazione di

³ L'evoluzione della figura si ritrova in Cass., Sez. IV, 7.3.2019 n. 10039

⁴ Cfr. Cass., Sez. IV, 2.3.1990 n. 2731.

⁵ Cass. Sez. III, 21.7.1992 n. 8134.

⁶ Cass., Sez. IV, 2.3.1999, n. 2800.

responsabilità che deriva sostanzialmente dalla violazione degli obblighi di informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e di quelli inerenti alla cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (art. 7 D.Lgs. n. 626/1994, ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008)⁷.

Il committente si è così trasformato, nella normativa e nella giurisprudenza, da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie, oggi previste all'art. 90 D.Lgs. n. 81/2008⁸. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il principio generale, secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato, nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Con la conseguenza che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nella causazione dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori e avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo⁹.

Non vi è pertanto dubbio che sul committente gravi il dovere di sicurezza in relazione all'esecuzione del contratto di appalto, così come del contratto d'opera.

Quale allora la distinzione tra la figura del

committente e quella del proprietario? Per rispondere occorre rifarsi all'art. 89 D.Lgs. n. 81/2008 che, in continuità con la precedente normativa, definisce il committente come colui "per conto del quale l'opera viene realizzata". L'espressione "per conto" è equivalente a "per incarico di" oppure a "in nome di" oppure ancora "a favore di". Si tratta, in ogni caso, di un soggetto che ha interesse alla realizzazione dell'opera, o perché è colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente oppure perché è stato delegato ad occuparsene¹⁰.

Si tratta di una definizione di committente - quella contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008 che ne delinea i compiti e le responsabilità nell'ambito della sicurezza sul lavoro - che si sovrappone alla generale figura civilistica, quale soggetto che commissiona un lavoro.

È ben possibile, dunque, che i due soggetti non coincidano e che chi stipula il contratto in qualità di committente non sia il proprietario del bene o colui a vantaggio del quale l'opera è realizzata. La giurisprudenza ha citato, quale esempio, il soggetto che conduca in locazione un immobile e che per provvedere ad opere di manutenzione ordinaria incarichi un'impresa. Egli ha un obbligo giuridico di provvedere a siffatto tipo di manutenzione e, quindi, laddove concluda un contratto per provvedervi è lui e non il proprietario che assume, in modo esclusivo, il ruolo di "committente". Ancora, si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2028 c.c.¹¹, in cui taluno agisca spontaneamente su un bene altrui, in assenza del proprietario, al fine di porre rimedio a situazioni in cui è necessario un intervento urgente¹². Anche in simili casi chi

¹⁰ Cass. n. 10039/2019 cit.

¹¹ "Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente".

¹² Nel caso di specie, il conduttore aveva riparato l'appartamento sovrastante quello locatogli, entrambi di proprietà del locatore, dal quale gli provenivano infiltrazioni (Cass., Sez. III, 26.9.1997 n. 9465).

⁷ Cfr. Cass., Sez. III, 19.1.2009 n. 1825, per cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7. D.Lgs. n. 626/1994.

⁸ Cass., Sez. IV, 2.11.2015 n. 44131.

⁹ Così, da ultimo, Cass., Sez. IV, 31.5.2017 n. 27296.

provvede nell'esclusivo interesse e vantaggio altrui, assume il ruolo di committente dei lavori, poiché commissiona le opere.

Pertanto, non vi è una necessaria coincidenza fra la figura del proprietario che si avvantaggia delle opere e quella del committente che le appalta.

Per la giurisprudenza, questa conclusione permette di comprendere meglio che la responsabilità del committente è in stretto collegamento con l'affidamento dell'opera e che la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all'incidenza che la sua condotta assume, sia nell'individuare un contraente inadeguato, sia nell'essersi eventualmente ingerito nell'esecuzione del contratto. Pertanto, da un lato, come si è già evidenziato, non può essere richiesto al committente un pressante e continuo controllo sull'opera il cui svolgimento egli ha affidato a terzi, essendogli riservato il potere di risoluzione del contratto in caso di inadempimento; dall'altro, non si può comunque prescindere dall'esigere, da parte sua, la diligenza nella scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera cui affidare i lavori.

D'altronde, la colpa in eligendo del committente è onere previsto specificamente dall'art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 e, comunque, derivante dalla sua scelta contrattuale¹³. Tuttavia, al fine di liberare il proprietario dalle responsabilità per i lavori svolti sul bene oggetto del suo dominio, è necessario che

L'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di "committente", come tale tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione. (Cass., Sez. III, 15.10.2013 n. 42347).

¹³ Si tratta di colpa che diviene fonte di responsabilità civile anche verso i terzi. Cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. II, 25.1.2016 n. 1234, in relazione alla corresponsabilità del committente per danni a terzi per affidamento dell'opera ad appaltatore inadeguato.

questi conferisca, con le forme previste dall'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, delega di funzioni al soggetto che assume il compito di scegliere l'appaltatore e stipulare il contratto, solo così realizzandosi l'effettivo trasferimento degli obblighi, con i relativi poteri e facoltà, da parte del soggetto su cui incombe il governo del rischio.

Tornando alla sentenza in esame, la Corte ha ritenuto, nel rispetto degli ormai consolidati principi fin qui illustrati, che dai documenti in atti potesse emergere la configurabilità in capo a L.I., non di una mera e formale partecipazione ad adempimenti amministrativi collegati a detti lavori, bensì la piena riferibilità di rilevanti e concludenti atti, quali la comunicazione alla amministrazione comunale dell'inizio dei lavori (che costituisce adempimento significativo e che avrebbe potuto anche essere eseguito dal marito di L.I., anch'egli proprietario della abitazione e dell'area circostante in cui la piscina doveva essere installata); la sottoscrizione della relativa relazione tecnica illustrativa con la qualifica di committente; l'indicazione di L.I. quale committente nella relazione tecnica del progettista; l'intestazione alla stessa L.I. di fatture relative alla esecuzione di lavori di sbancamento e alla fornitura di calcestruzzo. Si tratta di documenti dimostrativi di attività di certo non meramente formali né riconducibili alla sola veste di comproprietaria di L.I., ma da considerare nella valutazione complessiva in punto responsabilità penale della stessa.

Di qui l'annullamento della sentenza di assoluzione, con rinvio degli atti ad altro giudice di appello per un nuovo esame della posizione di L.I., da compiere tenendo conto di tutti gli aspetti di fatto della vicenda, delle modalità di esecuzione dei lavori e del loro contesto, delle circostanze di verifica dell'infortunio, nonché di un esame analitico dei documenti prodotti dalle parti civili, alla luce delle loro prospettazioni riguardo alla veste e al ruolo di L.I. ■